

CAPITOLO I

I LIMITI DELL'ELOQUENZA

La tradizione dell'oratoria, genere legato a una sofisticata casistica di regole e di consuetudini retoriche, costituisce notoriamente uno dei nodi centrali della cultura greco-latina. Ogni studente di liceo si piega ancor oggi sulle pagine di Lisia, Isocrate e Demostene, di Cicerone e Quintiliano, considerate esemplari d'una lingua e d'uno stile, anzi di una *paideia*, di un'educazione alla cittadinanza: celeberrima la definizione, che Quintiliano attribuisce a Catone, dell'oratore *vir bonus dicendi peritus*. Del resto, diritto e politica in Grecia e a Roma erano tutt'uno, molto più di quanto non accada oggi: la distanza fra tribunali e assemblee era minima, il *iudiciale genus*, lo stile legale, influenzava il *concionale* (o *deliberativum*) *genus*, lo stile dei comizi e del Senato, e viceversa (per non dire del *demonstrativum genus*, cioè dell'oratoria epidittica, da esercitarsi nelle occasioni solenni senza l'onere di una persuasione puntuale)¹. Anche chi niente sa di retorica antica ha sentito parlare di una *filippica* quale sinonimo di veemente discorso contro qualcuno o qualcosa. Vale lo stesso per la letteratura italiana, in particolare per quella moderna? Si possono trovare nell'eloquenza del Foro esempi paragonabili, per efficacia e dignità retorica, ai fasti dell'oratoria politica, o anche di quella sacra? La risposta a questa

¹ Della bibliografia sul tema – virtualmente infinita – indicherò qui un solo volume recente (d'argomento romano ma ricco di riferimenti alla greicità), risultato delle ricerche di un gruppo internazionale di studiosi: *Community and Communication. Oratory and Politics in Republican Rome*, ed. by C. Steel e H. van der Blom, Oxford University Press, 2013. Un'efficace rievocazione dell'oratoria in Grecia, tra cronaca e storia, letteratura e diritto, in U. ALBINI, *Atene: l'udienza è aperta*, Milano, Garzanti, 1994. Per l'eredità della retorica antica nel recinto della letteratura una guida sempre utile è E.R. CURTIUS, *Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter*, Bern-München, 1954², capitolo IV (tr. it., Firenze, La Nuova Italia, 1995).

domanda non è difficile: la tradizione forense di Antico Regime non annovera, di là dalla grande diversità di codici e di procedure nei singoli stati italiani, un Bracciolini, un Bruni, un Guicciardini, un Guidiccioni, un Paruta (o, per riferirci all'ambito religioso, un Bernardino, un Savonarola, un Segneri, un Bartoli, un Panigrola)². Il legame tra eloquenza politica e diritto in età post-tridentina, quando la conversazione, salvo eccezioni, fu cortigiana e non civile, si strinse tardi: in molti casi bisogna aspettare addirittura l'era napoleonica e poi, più sostanzialmente, l'Italia unita perché avvenga, come autorevolmente è stato scritto, il definitivo «traspasso dell'eloquenza italiana dalla chiesa e dall'accademia all'aula giudiziaria e al parlamento»³. Giacomo Leopardi, proponendosi di dimostrare, da orgoglioso e solitario alunno dei classici, come l'antico amore della gloria letteraria fosse defunto all'epoca dei «foglietti volanti» e delle «*brochures*», così ragionò dell'eloquenza moderna:

Cicerone dopo dato un consiglio al senato o al popolo, da mettersi in opera anche il di medesimo, dopo perorata e conchiusa una causa,

² Non è dunque sorprendente che nella vecchia *Storia* della Vallardi il Foro abbia uno spazio marginale, sostanzialmente limitato alla stagione ottocentesca: *Storia dei generi letterarii italiani. L'eloquenza. II. L'eloquenza politico-accademica e forense in Italia. (Dal 1815 ai giorni nostri)*, a cura di E. Santini, Milano, Vallardi, 1938, pp. 148-165. Altro discorso meriterebbe – ovviamente fuori dal nostro orizzonte – l'eloquenza civile e giudiziaria (latina e volgare) dei *dictatores* medievali, da Boncompagno da Signa a Guido Faba (Fava), a Matteo dei Libri. Già l'italo-spagnolo Juan (Giovanni) Andrés nella sua poderosa *Origine, progressi e stato attuale di ogni letteratura*, Parma, Bondoni, 1787, tomo III, pp. 62-93, aveva rilevato la marginalità del contributo italiano in età moderna, ma con una sintomatica osservazione su Venezia: «Forse la gelosia del secreto nelle deliberazioni del Senato pregiudica all'avanzamento dell'eloquenza forense; mentre le più eloquenti orazioni, che punto non dubito ne saranno state non poche, restano sepolte nelle angustie di quelle camere, né possono vedere la pubblica luce, e proporsi a modello per la studiosa gioventù» (p. 85). È da credere che molte orazioni recitate all'improvviso a Venezia non abbiano mai trovato forma scritta: vedi *infra* nel capitolo II le osservazioni di Pietro Badoaro, l'avvocato veneziano cinquecentesco che scelse invece di pubblicare le proprie arringhe in italiano (e non in vernacolo).

³ C. DIONISOTTI, *Appunti sui moderni. Foscolo, Leopardi, Manzoni e altri*, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 286: per l'epoca del secondo dopoguerra Dionisotti parlò polemicamente di una «avvocato-crazia» parlamentare e governativa, «inabile a reggere e difendere lo stato» (p. 287).

ancor di una piccola eredità, si poneva a tavolino, e dagl'infermi commentari che gli avevano servito a recitare, cavava, componeva, limava, perfezionava un'orazione formata sulle regole e i modelli eterni dell'arte più squisita, e come tale, consegnava all'eternità. Così gli oratori attici, così Demostene di cui s'ha e si legge dopo 2000 anni un'orazione per una causa di 3 pecore: mentre le orazioni fatte oggi a' parlamenti o da niuno si leggono, o si dimenticano di là a due di, e ne son degne, né chi le disse, pretese né bramò ne curò ch'elle avessero maggior durata⁴.

È una lamentela comune in epoca di classicismo, resa icasticamente dal giovane scrittore: il sostanziale silenzio dei moderni retori (ma a Pisa lo stesso Leopardi assistette almeno a una prova accademico-oratoria dell'allora molto acclamato Giovanni Carmignani) è contrapposto agli artifici, destinati all'eterno, cesellati dagli antichi, fosse pur col pretesto di una causa intorno a poche pecore⁵.

Diversa la sorte che capitò alla vicina Francia, la quale, accanto a Bossuet e a Fénelon, indiscussi maestri dell'oratoria sacra – ideologicamente agli antipodi –, applaudì in tribunale e nei parlamenti un D'Aguesseau e un Linguet, giuristi e retori: tanto che Marc Fumaroli ha potuto scrivere oltre trent'anni fa un libro famoso sul tardo Rinascimento e il *grand siècle*, definiti appunto *l'âge de l'éloquence* (il capitolo franco-romano di quel libro significativamente non menziona avvocati)⁶. Bisogna tener conto del fatto, tradizioni letterarie a parte, che le procedure e il contesto politico francesi erano diversissimi dal vestito di Arlecchino normativo – storicamente giustificato – degli antichi stati italiani. Un *dictum* di

⁴ G. LEOPARDI, *Zibaldone*, 3440, 15 settembre 1823 (ed. a cura di R. Damiani, Milano, Mondadori, 1997, vol. II, pp. 2144-2145).

⁵ Per l'esattezza, di cinquanta pecore (avvertono gli annotatori dello *Zibaldone*) si trattava: è l'orazione quarantasettesima *Contro Evergo e Mnesibulo per falsa testimonianza* di Demostene. Per Carmignani e Leopardi si veda *infra* nel capitolo VIII.

⁶ M. FUMAROLI, *L'âge de l'éloquence: rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l'époque classique*, Genève, Droz, 1980 (varie volte ristampato e aggiornato: in traduzione italiana a Milano, presso Adelphi, 2002). Per una storia settecentesca della retorica epidittica: B. CAPACI, *Il giudice e l'oratore: trasformazione e fortuna del genere epidittico nel Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2000.

Jean-Jacques Rousseau nell'*Essai sur l'origine des langues* quasi sancisce la sacralità della parola persuasiva nella tradizione letteraria, oltre che politica, francese: «Dans les anciens tems où la persuasion tenoit lieu de force publique, l'éloquence étoit nécessaire. À quoi serviroit-elle aujourd'hui que la force publique supplée à la persuasion?»⁷. È però vero che qualche seguace, magari tralignante, di Rousseau fece dell'eloquenza degli anni rivoluzionari non un'alternativa ma un infiammato preludio alla violenza politica⁸.

Anche da noi, a Novecento inoltrato, la fortuna dell'oratoria avvocatessa si assestò infine al livello della cultura popolare: soprattutto al sud. Si torni alla pagina di un capolavoro civile mai dimenticato, *Cristo si è fermato a Eboli* di Carlo Levi (1945), che bene illustra l'ammirazione dei semplici per la recitazione teatrale di un causidico di provincia (può venire in mente Filocleone, il fanatico dei processi protagonista delle *Vespe* di Aristofane)⁹:

Il diritto, gli avvocati, le cause in tribunale lo [il giovane contadino Boccia] colmavano di estasi e di delizia. Sapeva a memoria i nomi di tutti gli avvocati della provincia, e brani delle loro cause più celebri; e in questo non era il solo, perché l'amore per l'oratoria forense è quaggiù abbastanza generale. Ma un fatto accaduto due o tre anni prima era diventato l'avvenimento più importante e beatificante della sua vita. Per qualche causetta di confini, una sezione distaccata di pretura aveva tenuto una udienza proprio qui a Grassano, e c'era venuto a parlare

⁷ J.-J. ROUSSEAU, *Essai sur l'origine des langues où il est parlé de la mélodie et de l'imitation musicale*, cap. XX, in ID., *Oeuvres complètes*, vol. V, Paris, Gallimard, 1995, p. 428. Rousseau aggiungeva ironicamente, forse parafrasando (come ipotizza Jean Starobinski) un passaggio della 'voce' «Éloquence» dell'*Encyclopédie* (dovuta alla penna di Voltaire): «Quels discours restent donc à faire au peuple assemblé? Des sermons». Il saggio di Rousseau, pubblicato postumo, fu scritto tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta del Settecento.

⁸ È per altro rimasta celebre la (sfortunata) difesa dell'avvocato Raymond de Séze per il re di Francia Luigi XVI (1792); anche in Italia se n'è fatta di recente una rievocazione fervorosa: *Arringa in difesa del re Luigi 16* [ristampa anastatica dell'edizione italiana di Milano del 1793, con scritti di vari], Padova, Edizioni Quintiliano, 1999.

⁹ Su cui vedi C.F. RUSSO, *Aristofane autore di teatro*, Firenze, Sansoni, 1992², pp. 189-205; U. ALBINI, *Atene*, cit., pp. 7-8.

il più grande avvocato di Matera, il famoso avvocato Latronico. L'arringa di Latronico, Boccia la sapeva a mente intera: e non passava giorno che non la ripetesse accendendosi di ammirazione nei passi più emozionanti. – Lupi di Accettura, cani di San Mauro, corvi di Tricarico, volpi di Grottole e rospi di Garaguso! – aveva detto Latronico nella sua perorazione. A Boccia questo pareva il più alto volo dell'oratoria universale. – Rospi di Garaguso! – andava ripetendo con compunzione e con enfasi, secondo l'umore del giorno; – proprio così, rospi di Garaguso, perché stanno vicino all'acqua, sopra il pantano. Che discorso¹⁰!

Un altro documento, quasi contemporaneo, *San Gennaro non dice mai no*, di Giuseppe Marotta (1948), diario dolceamaro sulla Napoli dell'immediato dopoguerra, testimonia dell'ammirazione universale per l'avvocato di grido, sentimento che in quella città è sempre stato comune a tutte le classi: «Fu dunque Ferdinando T. a dirmi: 'Giovanni Porzio perora domani al processo per l'uccisione di *O Mpicciuso*; vieni a sentirlo? È un dibattito come non ne avevamo da anni, Porzio sarà stupendo'»¹¹. Marotta rievoca un po' dell'arringa del celebre avvocato, già senatore del Regno, anziano ma ancora sulla breccia (sarebbe morto quasi novantenne nel 1962), contemplato con perplessa ironia da chi pur sa d'essere di fronte a una sorta di artista, erede d'una tradizione secolare:

Ah se era veemente Giovanni Porzio. Come gestiva, come si fletteva, come si inarcava, come puntava il dito sui giudici, come dirigeva e graduava il flusso della sua voce, come gridava: 'Vendetta? Ma tutto è vendetta in questa vita!', oppure: 'L'odio? Ma dove avete trovato scritto che l'odio significa premeditazione?'; come citava, menando colpi di maglio giuridici su ogni opposta tesi, il Niccolini, il Campano, l'Aloisi, il D'Amelio, il Ruffo, il James, l'Assendorf; come

¹⁰ C. LEVI, *Cristo si è fermato a Eboli*, Torino, Einaudi, 1945, rist. Milano, Mondadori, 1960, p. 139. Il fatto che si trattasse in questo caso di una causetta di diritto amministrativo – e non penale – dimostra ancor più la capacità attrattiva dell'oratore. Nel secondo dopoguerra furono abbastanza frequenti le raccolte divulgative di orazioni, che partivano dai classici e approdavano alla contemporaneità; vedi per esempio *Arringhe celebri da Demostene a Carnelutti*, a cura di C. Masera e con una prefazione di O. Vergani, Milano, Nuova Accademia Editrice, 1958.

¹¹ G. MAROTTA, *San Gennaro non dice mai no*, Milano, Longanesi, 1948, p. 74.

dichiarava, quasi piangendo e strappando a chiunque indubbe lagrime (vidi lo stesso pubblico accusatore mordersi le labbra e sospirare): ‘Vorrei avere di nuovo vent’anni, per dimostrarvi due legittime difese, non una soltanto!’; come sinceramente soffriva l’avvocato Giovanni Porzio e con quale raffinatissima arte esprimeva e recitava la sua sofferenza ¹²!

Sono due casi che riguardano un’Italia prossima eppure remota, sofisticata e primitiva. Anche il cinema dell’epoca frequentò i tribunali: si pensi a *Un giorno in pretura* (1953) di Steno (Stefano Vanzina), resoconto dell’amministrazione quotidiana della giustizia, tra indulgenze e soprusi, in presenza di avvocati abili o insulsi, professanti la logica o il latinorum (non manca il giovane professionista che s’innamora e poi impalma la bella cliente)¹³. In quel dopoguerra si trattava anche di celebrare, *pingui Minerva*, cioè alla buona, la libertà da poco riconquistata: libertà di cui il dibattimento in tribunale e il franco, pubblico confronto tra le parti costituiscono da sempre (di là dalle iperboli agonistiche) un indizio.

Non c’è dubbio: l’avvocato ritratto da Marotta è in tutto e per

¹² *Ivi*, p. 78 (nella sfilza di noti giuristi e filosofi menzionati dall’arringatore, confesso di non riuscire a identificare «l’Assendorf», probabile corruzione di altro nome). Una rievocazione del personaggio, non priva di tratti apologetici, in V. SPAGNUOLO VIGORITA, *Giovanni Porzio: la sua arte*, nel vol. coll. *Napoli e i suoi avvocati*, a cura di M. Pisani Massamormile, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1975, pp. 365-394. Un’analisi di alcuni significativi campioni dell’oratoria forense novecentesca, compreso Giovanni Porzio (le cui arringhe furono raccolte in volume nel 1963) è in B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001, cap. IV (libro che costituisce un sicuro punto di riferimento per la nostra ricerca). Per i testi contemporanei: M.A. CORTELAZZO, *Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti*, nel vol. coll. *La lingua del diritto. Difficoltà traduttive. Applicazioni didattiche. Atti del primo convegno internazionale (Milano, 5-6 ottobre 1995, Università Bocconi)*, a cura di L. Schena, Roma, Cisu, 1997, pp. 35-50. Un interessante tentativo di attualizzazione delle categorie classiche nel panorama odierno in A. TRAVERSI, *La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie*, Milano, Giuffrè, 2002³. Il territorio contiguo dell’oratoria politica è riesplorato per gli ultimi centocinquanta anni nell’ampia antologia *Parole al potere. Discorsi politici italiani*, a cura di G. Pedullà, Milano, Rizzoli, 2011.

¹³ Nell’*Avvocato veneziano* di GOLDONI (di cui si dirà più avanti, nel secondo capitolo di questo libro) il leguleio vincitore della causa sposa invece la cliente dell’avversario, che ha contribuito a mandare in rovina: ricompensa che è nello spirito comico-larmoyant della commedia.

tutto un uomo di teatro, di volta in volta istrione, guitto, fine dicatore. Il causidico fu spesso, lungo i secoli, assimilato all'attore: un modo forse per nobilitare il secondo e mettere in dubbio la lucidità argomentativa del primo¹⁴. Quasi ovunque nei testi letterari ci imbattiamo in private o pubbliche arringhe che fanno d'aula di tribunale: è per esempio recente un libro intitolato al *Forensic Shakespeare*, dedicato non solo alle note prove avvocatistiche contenute nel *Giulio Cesare* e nel *Mercante di Venezia*, ma anche a diverse perorazioni – non giudiziarie – che paiono però seguire da vicino le regole dell'oratoria forense¹⁵. A livello controversistico era per altro diffuso nel Nord Europa il detto, attribuito a Martin Lutero, sui «Juristen böse Christen» (giuristi cattivi cristiani: cattivi perché mentitori sistematici)¹⁶, familiare in Italia la satira di avvocati e notai avidi¹⁷. Questi luoghi comuni hanno contribuito ad assegnare uno statuto ambiguo alla figura del giurista, tra l'ammirazione e il timore, il rispetto e il diletto, come avviene per tutti i dotti che entrano in contatto e in conflitto col popolo: del resto, nella commedia dell'arte il *Dottore* è alternativamente, e quasi indifferentemente, il medico e il leguleio¹⁸, cioè chi dovrebbe venire in soccorso – ma non lo fa mai abbastanza – quando le cose per il povero si mettono male. I ritratti letterari dei legulei hanno ovviamente, nei secoli, diversa tessitura. Nel menzionato *Mercante di Venezia* Porzia travestita da avvocato perora vittoriosamente a favore di una causa che è, pur nella sua paradossalità, giusta e umana. In Manzoni le cose vanno in altro modo: a tutti è noto il

¹⁴ Cfr. C. VICENTINI, *La teoria della recitazione. Dall'antichità al Settecento*, Venezia, Marsilio, 2012, cap. IV.

¹⁵ Cfr. Q. SKINNER, *Forensic Shakespeare*, Oxford University Press, 2014.

¹⁶ Per l'origine medievale del motto (e di proverbi simili): *Thesaurus proverbiorum Medii Aevii. Lexikon der Sprichwörter des romanisch-germanischen Mittelalters*, begründet von S. Singer, Berlin-New York, de Gruyter, 1998, vol. VI, pp. 392-395; sulla fortuna moderna del detto: M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino, Einaudi, 1999, p. 363 (che segnala anche la variante «Judisten», cioè seguaci di Giuda).

¹⁷ Parrebbe appunto che in Italia colpisca l'immaginazione popolare soprattutto l'avidità, non la mendacità: da qui detti del tipo 'l'avvocato vendemmia a tutte le stagioni', 'finché la pende, la rende', 'piatire, dolce impoverire' (e simili).

¹⁸ Su tutti questi aspetti: G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 33-34.

personaggio dell'Azzeca-garbugli (adattamento di una forma dialettale milanese), che in *Fermo e Lucia* (I, III) portava il nomignolo, più infamante, e in certo modo opposto, di «dottor Pettola» (in milanese vale 'trappola'); nelle parole complimentose e ironiche di Don Rodrigo al Griso lo stesso professionista si guadagnava anche il nomignolo di «dottor Duplica» (ovvia allusione alla presunta doppiezza del giurista pratico): «Ma bravo: va' che ti voglio fare ajutante del dottor Duplica. Per bacco, ch'egli non l'avrebbe trovata più a proposito» (ivi, II, VII)¹⁹. Si noti di passaggio che quando nella *Storia della colonna infame* Manzoni scelse di criticare non l'avvocato ma la controparte, il giudice, non poté in nessun modo dar forma a una maschera satirica paragonabile all'odioso ma in fondo familiarmente ridicolo Azzeca-garbugli: troppo orrore, e furia polemica, gli ispirava quella «natura umana spinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio, e come legata in un sogno perverso e affannoso da cui non ha mezzo di riscotersi», tutta presa dall'occupazione di torturare e condannare in nome della giustizia²⁰.

Per la caratterizzazione della figura dell'avvocato si può risalire a un classico della compilazione enciclopedica barocca, *La piazza universale* di Tomaso Garzoni: in quella gremitissima sociologia dei mestieri e delle professioni si annoverano naturalmente anche «procuratori o avvocati», «protettori», «sollicitatori» e «litiganti». Per Garzoni, come per molti altri dopo di lui, la valutazione oscilla tra la lode per i grandi giureconsulti, che rinverdiscono i fasti classici e sono per questo paragonati a «strenui e valorosi soldati, i

¹⁹ Un remoto, vago antecedente della satira antiavvocatesca è nel cosiddetto sonetto beroldingheriano rivolto a Carlo Porta (1819), in cui Manzoni apostrofa un leguleio («falso avvocato in fingerti difensore / per tirare in rovina il tuo cliente»): A. MANZONI, *Tutte le opere*, a cura di A. Chiari e F. Ghisalberti, vol. I, Milano, Mondadori, 1957, p. 239.

²⁰ A. MANZONI, *Storia della colonna infame*. Introduzione di G. Vigorelli, a cura di C. Riccardi, Milano, Centro Nazionale di Studi Manzoni, 2002, p. 7. Si sa che autorevoli studiosi, con argomentazioni se non persuasive comunque solide, hanno accusato di moralismo il Manzoni della *Colonna*, ipotizzando una sostanziale correttezza procedurale dei giudici della famigerata sentenza sugli untori, pur all'interno, s'intende, di un irrazionale quadro normativo: vedi per esempio F. Cordero, Introduzione a A. MANZONI, *Storia della colonna infame*, a cura di G.M. Gaspari, Milano, Rizzoli, 1997, pp. 5-30.

quali pugnano arditamente con la lingua»²¹, e il sarcasmo (prevalente) nei confronti degli avidi procuratori e dei loro infelici clienti. Il ritratto di questi ultimi non è privo di efficacia, intonato come risulta a un climax infernale di dissipazioni mentali e finanziarie:

Che allegrezze, che consolazioni, che ristori son quei d'un litigante, se non di ricco divenir povero, d'allegro tribulato, di libero servo, di liberale e magnanimo avaro, di pacifico inquieto, e disperato? Come può essere che l'infelice litigante non si disperi, quando vede ogni dì tanti soldi uscirli di borsa, che 'l Dottor vuol dieci scudi, il nodaro ne vuol sei, il sollecitator ne vuol quattro, il commandadore [l'uscieri] ne vuol uno, i zaffi [gli sbirri], ne vogliono otto, il guardian delle prigioni ne vuol sedici, il Giudice chiede le sportule e i denari della sentenza, e tutti s'accordano a devorarlo, come se fosse un osso di beccaria dinanzi a tanti cani²²?

Più o meno un secolo dopo, a fine Seicento, il dottissimo Giovanni Battista De Luca nel suo *Il cavaliere e la dama*, galateo compilato da un originale punto di vista giuridico, teneva anche lui a distinguere gli avvocati «puntuali» e «classici», «puri professori teorici, e rispondenti *de iure*, senza veruna mistura del meccanico» (che cioè non si «intricano» «nello strepito del foro», e possono portare senza vergogna i loro titoli nobiliari), dalla «sfera delle rabbole»²³, i procuratori venali a tariffa fissa, vocianti nelle aule (il

²¹ T. GARZONI, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo, e nobili et ignobili* [...], Venezia, G.B. Somascho, 1585, p. 132.

²² *Ivi*, p. 137. Sulle pagine del Garzoni si è soffermato G. ALPA, *Per un progetto di storia dell'avvocatura*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXIII/1, 2003, pp. 57-76 (62-63).

²³ G.B. DE LUCA, *Il cavaliere e la dama ovvero discorsi familiari nell'ozio Tuscolano autunnale dell'anno 1674*, Roma, Dragondelli, 1675, pp. 307-308 (il libro è dedicato alla regina Cristina di Svezia, di cui De Luca fu intrinseco). Successivi, e paralleli a questo libretto, altri due arguti trattatelli di De Luca (autore di cui si dirà specificamente *infra* nel capitolo III), che rappresentano una sorta di contributo alla sociologia delle carriere ecclesiastiche: *Il vescovo pratico ovvero discorsi familiari nell'ore oziose de giorni canicolari dell'anno 1674*, Roma, Eredi Corbeletti, 1675; *Il religioso pratico dell'uno, e dell'altro sesso, nell'ozio Tuscolano della primavera dell'anno 1676*, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1679.

latino *rabula* dipende da *rabies*). Soltanto l'avvocato «classico» poteva figurare (almeno a Roma, luogo di osservazione privilegiato del cardinale) nella classe dei professionisti liberali e portare senza rossore il titolo di *cavaliere*: «non si usano i stipendii stabiliti, né mai si chieggono in giudizio o fuori le mercedi, ma solamente si riceve quell'onorario, che spontaneamente nella somma stabilita dall'uso, ovvero in quel dipiù che porti la cortesia delle parti, se gli dia, sì che niente contenga del meccanico e del sordido»²⁴. La polemica contro il «rabbola», o «locutuleius», fa parte di una ben collaudata tradizione letteraria, come testimonia una pagina di un quasi contemporaneo gran maestro di retorica, il gesuita Famiano Strada²⁵. Di là da ogni riflessione sul ruolo sociale del leguleio, De Luca – è il caso di ricordarlo – mostrava comunque di preferire la forma dell'allegazione scritta, prevalente nei tribunali romani dell'epoca, rispetto all'arringa orale.

Si apre qui per lo storico la questione su cosa sia veramente definibile come *oratorio*. Solo quanto porta i segni di un'*esecuzione*, che doveva rendere qualche veemente discorso davvero irresistibile? Anche quanto sa poco di parlato, recando visibili tracce dell'olio di lucerna consumato in lunghe veglie di riscrittura (come in due importanti casi veneziani, del cinquecentesco Badoaro e del settecentesco Soranzo)? Adirittura le pagine che mai furono pensate per essere recitate, ma che comunque hanno movenze eloquenti, atte a persuadere il giudice-lettore? Un dubbio simile

²⁴ G.B. DE LUCA, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 308.

²⁵ Cfr. F. STRADA, *Prolusiones academicæ*, Venetiis, Apud P. Baleonium, 1644, p. 13 (Prolusio prima): «Principio illud inter nos conveniat necesse est, cum de oratore loquimur, non esse sermonem de causidico aliquo, aut locutuleio, qui e grege concionalium rabularum vendibilis repente proclamator existat: hic enim licet ingenio destituatur, animo tamen complexus ingentem rerum verborumque sylvam, quamdiu non excidet memoria, tandiu non modo probabilis, ut ajunt, ad clepsydrum, sed perdius ac pernox ad auditoris usque convicia pertinaciter declamabit» [«Prima di tutto bisogna convenire, quando parliamo di un oratore, sul fatto che il discorso non riguardi questo o quel piccolo avvocato o ciarlone che proviene dalla schiera dei concionatori da assemblea e si fa d'improvviso banditore di verità grate al volgo: quest'uomo, benché non privo d'ingegno, tuttavia, abbracciata nell'animo una selva di cose e di parole, sinché queste non gli scapperanno dalla memoria, declamerà non solo, come si dice, tanto quanto dura la clessidra, ma tenacemente giorno e notte, sino alle proteste degli ascoltatori»].

tocca da sempre anche chi studia l'eloquenza classica: si sa che Cicerone riscriveva per la divulgazione non solo le proprie lettere ma anche le proprie arringhe. Non potendo esistere una regola generale, abbiamo usato un vaglio – si spera – ragionevole, escludendo dalla nostra analisi le allegazioni puramente tecniche, prive di una qualsiasi articolazione letterario-discorsiva²⁶. È da ricordare che nel tempo presente, dopo l'introduzione un quarto di secolo fa del cosiddetto Codice Vassalli-Pisapia, la nuova procedura penale ha da un lato enfatizzato l'importanza del dibattimento orale, dall'altro circoscritto la durata delle arringhe, dando maggiore spazio alla produzione cartacea (o digitale). Del resto, come è stato osservato²⁷, una forma di arringa *nascosta*, molto antica e anche rudimentale nell'adoperare soprattutto la 'mozione degli affetti', continua a sopravvivere in vari momenti del processo durante le dichiarazioni spontanee dell'imputato.

Il periodo del passato che abbiamo scelto di indagare si trova anch'esso prossimo a un mutamento decisivo delle procedure processuali: l'introduzione, tra fine Settecento e inizio Ottocento, in una parte d'Italia (non nell'Italia austriaca) del contraddittorio in aula e della pubblicità del processo. Fu allora che generalmente l'avvocato, pur non cessando di scrivere le memorie legali, da *muto* che era cominciò a *parlare* (cosa che già aveva fatto per secoli a Venezia e altrove): «[l'avvocato] agisce in pubblico – ha scritto uno storico del diritto –, si colloca al centro di un emiciclo, occupato dai membri del collegio giudicante, veste in toga, parla a capo coperto, ma si scopre la testa ogni qualvolta debba leggere un documento processuale, o quando debba pronunciare l'arringa conclusiva»²⁸. Provare a capire quali furono gli effetti culturali di questa svolta è uno dei nostri scopi. Qualche indicazione importante ci offre un giurista tedesco amico ma anche critico dell'Italia quale fu Carl Joseph Anton Mittermaier: nel suo libro di analisi

²⁶ Sulla gran questione del rapporto tra oralità e scrittura si veda per esempio, tra le cose più affabili, la messa a punto di F. WAQUET, *Parler comme un livre. L'oralité et le savoir (XVII^e – XX^e siècle)*, Paris, Albin Michel, 2003.

²⁷ Cfr. P. BELLUCCI, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino, Utet, 2002, pp. 242-256.

²⁸ E. DEZZA, *L'avvocato nella storia del diritto penale*, nel vol. coll. *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di G. Alpa e R. Danovi, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 121-122.

politico-legale *Italienische Zustände* [*Condizioni d'Italia*, 1844] osservò tra l'altro come la vecchia diffidenza popolare nei confronti dei giudici, la diffusa omertà di fronte al crimine, la conseguente impunità («Straflosigkeit») di tanti banditi risultasse attenuata là dove vigeva la pubblicità dei processi. Ascoltiamo le sue circostanziate parole:

Al dire degli esperti in Italia sarebbe la procedura verbale, in cui il reo e i testimoni compaiono dinanzi al giudice, assai salutare, e il numero così degli assolti minore diverrebbe. L'autore stesso si persuase in Napoli e in Toscana, dove questa procedura è in vigore, della profonda impressione che fa sul popolo e della maggiore possibilità pe' giudici inquirenti di condannare i colpevoli, potendo essi medesimi interrogare i rei e i testimoni²⁹.

Idee simili il giurista aveva espresso due anni prima in una lettera scritta proprio a un napoletano, l'illustre avvocato Niccola Nicolini: ed era convinto che nella stessa Germania con il sistema del pubblico processo aumentasse progressivamente la «confiance du peuple en la justice»³⁰. Mittermaier non nascondeva, al mo-

²⁹ C.J.A. MITTERMAIER, *Italienische Zustände*, Heidelberg, Mohr, 1844, p. 113: «Nach der Aussage ausgezeichnete Praktiker Italiens würde die Einführung des mündlichen Verfahrens, in welchem der Angeschuldigte und die Zeugen vor der urtheilenden Richtern erscheinen, sehr wohlthätig wirken und die Zahl der Lossprechungen vermindern. Der Verfasser dieser Blätter hat sich selbst in Neapel und in Toscana, wo mündliches Verfahren besteht, überzeugt, welchen tiefen Eindruck diese Art der Verhandlung auf das Volk macht und wie Möglichkeit, Schuldige zu verurtheilen, durch die Materialien wächst, welche die erkennenden Richter erhalten, wenn sie selbst an die Angeklagten und an die Zeugen Fragen stellen können». Ho utilizzato la traduzione coeva di Pietro Mugna, C. MITTERMAIER, *Delle condizioni d'Italia*, Lipsia-Vienna-Milano, Hirschfeld-Tendler e Schäfer, 1845, p. 87.

³⁰ Vedi la lettera da Heidelberg del 14 febbraio 1842: «La question la plus agitée en Allemagne est celle de la préférence de la procédure basée sur la publicité et [le] débat oral en matière criminelle. J'ai essayé à prouver: 1) que, selon cette procédure, la durée des procès est plus courte; 2) que les juges ont meilleurs et plus complets matériaux pour condamner les coupables; 3) que la confiance du peuple en la justice des arrêts est mieux fondée» (*Niccola Nicolini e gli studi giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere raccolti ed illustrati da F. Nicolini*, Napoli, A spese del Comitato per le onoranze a Carlo Fadda, 1907, p. 287). Su Nicolini vedi *infra* al cap. VI.

mento di esibire precise statistiche criminali, l'arretratezza di tante parti d'Italia: attribuiva alla tempra italiana, forse condizionato da un pregiudizio romantico, gli estremi opposti, cioè la collera violenta, che invitava alla giustizia privata, soprattutto in questioni d'onore, e quel sentimento di «compassione» («Mitleiden») per i colpevoli che finiva con «l'inceppare la forza dei governi» nel perseguire il crimine³¹. Una riforma delle procedure, ipotizzava, poteva contribuire a correggere tali storture 'genetiche'. (Del resto, non accade un po' lo stesso anche oggi, quando, quasi senza soluzione di continuità, si alternano da noi le grida dei giustizialisti all'invocazione di indulgenze plenarie?). È interessante menzionare quanto Mittermaier scriveva anni dopo introducendo l'edizione italiana della sua *Anleitung zur Vertheidigung-Kunst im deutschen Strafprozess* [*Guida all'arte della difesa nel processo penale tedesco*], là dove indicava la novità, non priva di pericoli per l'avvocato inesperto, dell'introduzione della procedura accusatoria che prevedeva la pubblica difesa orale: «non pochi difensori che imperfettamente comprendono lo spirito delle nuove procedure – annotava – si pensano di aver fatto abbastanza il debito loro recitando alla chiusura delle trattazioni un cosiddetto discorso di difesa», alimentato da una «malintesa eloquenza»; mentre al contrario, sottolineava il giurista tedesco, evidentemente esperto delle italiane aule di giustizia, quella «eloquenza deve essere intimamente persuasiva, governata dalla logica, aliena da esagerazioni e da espressioni appassionate, atte a convincere giudici o giurati che esaminino attentamente il caso, tenendo conto della vera forza degli argomenti, ed efficace sugli animi per gravità, semplicità e schiettezza»³².

³¹ Cfr. C.J.A. MITTERMAIER, *Italienische Zustände* cit. p. 16, e trad. it. cit., p. 12. Su Mittermaier (1787-1867) si veda, in italiano: A. CAPELLI, *Il carcere degli intellettuali. Lettere di italiani a K. Mittermaier (1835-1865)*, Milano, Angeli, 1993. Una storica versione italiana del trattato di Mittermaier contro la pena di morte (a cura di C.F. Gabba, 1864) è stata ristampata anastaticamente: C.J.A. MITTERMAIER, *La pena di morte considerata nella scienza, nell'esperienza e nelle legislazioni*, Pavia, Biblioteca Universitaria, 2010.

³² C.I.A. MITTERMAIER, *Guida all'arte della difesa criminale nel processo penale tedesco e nel processo pubblico ed orale con riguardo alle difese tenute davanti ai giurati. Prima versione italiana per cura di C.F. Gabba*, Milano-Verona, Civelli, 1858, p. X (la prima edizione tedesca del fortunato manualletto è del 1845).

Rischi e vantaggi dunque dei pubblici dibattimenti: ed eredità retoriche antiche. La tradizione ciceroniana – virtualmente scomparsa nei tribunali del ventunesimo secolo – conta ancora, nonostante tutto, nel periodo che prendiamo in esame (dal Cinquecento all'età della Restaurazione): sin nella tessitura esterna delle orazioni, più o meno rigorosamente divise nelle parti canoniche di esordio, narrazione, confutazione, argomentazione e perorazione finale. Eppure fu proprio allora che la cultura giuridica italiana cominciò a emanciparsi dall'uso della lingua latina (testimoni tra gli altri il giurista veneto Giovanni Bonifacio e ancora De Luca)³³, pian piano anche dall'autorità del diritto romano, almeno nell'ambito dell'illuminismo giuridico, culminante poi nella codificazione napoleonica. I richiami del razionalismo filosofico valsero nel senso di una critica, a volte spietata, nei confronti dell'oratoria forense classica, soprattutto quando essa si vantava d'esercitare la persuasione senza disdegnare le argomentazioni extra-razionali, seguendo, alla lontana, i dettami della *Retorica* di Aristotele (dove vige la triarchia, variamente declinata, di *éthos, páthos, lógos*)³⁴. Lungo tutto il Settecento, e oltre, avversari e sostenitori dell'antica retorica spesso citano (con sarcasmo o con consenso) il Cicerone del *De oratore*, che raccomandava di commuovere – prima ancora di convincere – i magistrati e il pubblico, stante la presunta labilità psicologica degli uomini, sempre in preda alla tempesta delle passioni:

Nihil est enim in dicendo, Catule, maius quam ut faveat oratori is qui audiet, utique ipse sic moveatur, ut impetu quodam animi et perturbatione magis quam iudicio aut consilio regatur. Plura enim multo homines iudicant odio aut amore aut cupiditate aut iracundia aut

³³ Sul tema sono da vedere le incisive pagine di P. FIORELLI, *La lingua giuridica dal De Luca al Buonaparte* [1984], in ID., *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 328-360: Fiorelli si sofferma in particolare su testi statuari, rilevando la vivace mescolanza tra italiano, contaminato di dialettalismi, latino e francese; a inizio Ottocento una rivendicazione di sapore purista (anti-francese) della buona lingua legale è per esempio nel giurista piemontese G.B. Somis di Chiavrie: vedi *infra* al cap. VIII. Di utile consultazione è il costruendo «Indice semantico per il Lessico giuridico italiano», *thesaurus* (o *database*) consultabile all'indirizzo internet <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/vgi/-islegi/>.

³⁴ Vedi ARISTOTELE, *Retorica*, I.2, 1356a: il primo termine, spiega Aristotele, riguarda le doti morali dell'oratore, il secondo l'indotta disponibilità del pubblico a farsi condizionare emotivamente, il terzo l'intrinseca tessitura del discorso.

dolore aut laetitia aut spe aut timore aut errore aut aliqua permutio mentis quam veritate aut praescripto aut iuris norma aliqua aut iudicii formula aut legibus.

[Niente, o Catulo, è più importante per chi parla che ottenere il favore di chi ascolta e commuoverlo in modo da poterlo guidare a proprio piacere più col turbamento emotivo che con il giudizio e la riflessione. Gli uomini giudicano infatti molto più spesso per odio, per amore, per desiderio, per ira, per dolore, per gioia, per speranza, per timore, per errore, o per qualsiasi altro sommovimento interiore, piuttosto che in base alla verità o al senso del dovere, o norma giuridica, o autorità di sentenze, o forza di legge»]³⁵.

Ugualmente popolare – e impopolare – la teoria ciceroniana sull'identificazione da parte dell'avvocato difensore con le intime ragioni dell'imputato (ovvero *contro-transfert* o *Einführung*, per dirla in termini psicologici: in realtà, non sempre lo scrittore latino sottoscrisse questa posizione estrema). Quale oratore potrà commuovere gli ascoltatori senza essersi lui stesso prima commosso? Come ispirare agli altri odio senza aver prima odiato? Proprio il contrario di quello che Diderot consigliava all'attore. Lo stesso precetto retorico ritroviamo nell'*Ars poetica* di Orazio³⁶, ma per Cicerone naturalmente il *prodesse* (giovare, s'intende, alla causa) veniva prima del *delectare*:

Non mehercule umquam apud iudices aut dolorem aut misericordiam aut invidiam aut odium dicendo excitare volui, quin ipse in commovendis iudicibus his ipsis sensibus, ad quos illos adducere vellem permoverer. Neque est enim facile perficere, ut irascatur ei cui tu velis

³⁵ CICERONE, *De Oratore* II, 42, 178-179: Catulo è uno dei personaggi del dialogo ciceroniano, cui si rivolge qui Antonio, maestro di Cicerone nella pratica forense.

³⁶ Ai vv. 99 e seguenti: «Non satis est pulchra esse poemata; dulcia sunt / et, quocumque volent, animum auditoris agunt. / Ut ridentibus adrident, ita flentibus adsunt / humani vultus; si vis me flere, dolendum est / primum ipsi tibi; tum tua me infortunia laedent, / Telephe vel Peleu [...]» ('Non basta che le poesie siano belle, devono risultare dolci / e condurre a loro piacere l'animo di chi ascolta. / Come si sorride a un volto ridente e si partecipa / al dolore di chi piange, se vuoi che io pianga, devi piangere / tu per primo; solo allora mi toccheranno le vostre sventure, / Telefo o Peleo').

iudex, si tu ipse id lente ferre videare; neque ut oderit eum quem tu velis, nisi te ipsum flagrantem odio ante viderit.

[In fede mia, mai ho cercato di eccitare i giudici al dolore, alla pietà, all'invidia, all'odio senza sentirmi io stesso in preda alla passione che cercavo di ispirare loro. Né è davvero facile ottenere che il giudice si muova a ira verso chi vuoi tu, se tu mostri di prendertela con calma, né che il giudice odi la persona che tu vorresti odiata, se non ti abbia prima visto acceso d'odio]³⁷.

La ricetta non garantisce, ovviamente, il successo: come è il caso, romanzesco e famoso, dell'avvocato di Julien Sorel nel *Rosso e il nero* di Stendhal (II, XLI), capace di muovere alle lacrime il pubblico e persino l'imputato stesso, ma non di mutare la sentenza di morte. Cattivo avvocato dunque: dal razionalista e romantico Stendhal condannato, con sentenza letteraria, al ridicolo³⁸. La sapiente orchestrazione dell'oratoria ciceroniana, la mescolanza di insegnamento, diletto e dolce persuasione (la triade *docere, delectare, flectere*, ovvero *movere*), rimane il limite cui tende, raramente raggiungendolo, l'oratore moderno. Né è da dimenticare l'antico conflitto che Cicerone stesso ci presenta nel *De oratore* (I, 55), tra il diritto inteso come «scientia» dal «iuris consultus» o come pura «eloquentia», priva di regole certe, dall'«orator», disposto a travestirsi, secondo le necessità del caso, da «praeco auctionum, cantor formularum, auceps syllabarum», venditore all'incanto di azioni legali, cantore di formule, orecchiante di sillabe. Tutto questo pertiene anche a un calcolo delle aspettative nutrite dal pubblico e dal giudice (il quale dal pubblico può essere condizionato): in fondo – è lo stesso Cicerone a ricordarcelo – Socrate fu condannato a morte dalla propria superbia, non meno che

³⁷ *Ivi*, II, 45, 189-190. Ancora all'inizio del Novecento un noto penalista meridionale si sentiva di sottoscrivere la ricetta ciceroniana: cfr. P. TRINCHERA, *L'arringa penale*, Milano, Edizioni Vittoria, 1932², pp. 43-45. In generale, sul lascito ciceroniano: E. NARDUCCI, *Cicerone: la parola e la politica*, Roma-Bari, Laterza, 2009.

³⁸ È noto che Stendhal utilizzò, per le sue *Chroniques italiennes* (in particolare per il racconto *Les Cenci*) storie processuali tardo cinquecentesche; che sono state ristudiate sotto il profilo penalistico da F. CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, Laterza, 1985, pp. 358-403.

dall'ignoranza dell'arte oratoria, «propter dicendi inscientiam» (*De oratore*, I, 54, 233). Da filosofo, non da avvocato, Socrate pronunciò, per difendersi, proprio le parole che i giudici *non* volevano sentirsi dire: a questo mirava la sua personale retorica di martire.

Sull'eredità della tradizione classica si trovò più volte a riflettere Lodovico Antonio Muratori: la più importante figura della cultura italiana di primo Settecento s'occupò, è ben noto, anche di giurisprudenza, pur non essendo di professione un giurista. Da prete figlio del popolo, padrone dell'erudizione storica e dell'accertamento senza pregiudizi del vero, Muratori aveva un'istintiva antipatia per l'eloquenza dei suoi predecessori, i brillanti concionatori dell'illusionismo barocco, sacri o civili che fossero. Amava infatti contrapporre certa smoderata eloquenza dal pulpito a quella che definì appunto l'«eloquenza popolare», esemplata sulla cosiddetta «eloquenza naturale»³⁹. Per Muratori esisteva infatti una categoria di persone che «dalla natura han riputato un penetrante e vivace ingegno e una logica naturale; dalla pratica del gran mondo, e co' migliori, l'affluenza delle parole, delle belle frasi, e la varietà delle figure, talmente che all'improvviso saprebbero davanti ad un Senato, o a de' giudici, formare un'efficace arringa»⁴⁰. La maestria degli «oratori pagani» era stata adoperata «nelle cause giudiziali ad espugnare i giudici, e nelle suasorie a persuadere quel che volevano ai maggiorenti del popolo»; ma lo zelante predicatore cristiano, pur andando anche lui, necessariamente, a scuola da Cicerone e da Quintiliano, doveva «aver la mira di parlare a ciascuno in particolare, come se non vi fosse che quel solo che l'ascoltasse»⁴¹. Questo colloquio diretto con il cuore dell'ascoltatore non poteva soddisfare il moderno avvocato: sulle cui pratiche Muratori ragiona in più luoghi del precedente, fortunatissimo trattatello *Dei difetti della giurisprudenza* (1742), che destò vivaci discussioni tra gli addetti e i non addetti ai lavori ed è ancora oggi oggetto di attenzione da parte degli studiosi. All'interno di un programma genericamente illuministico di semplificazione e razionalizzazione delle norme e delle procedure, Muratori demolisce (nel capitolo diciottesimo)

³⁹ Cfr. L.A. MURATORI, *Dei pregi dell'eloquenza popolare*, Venezia, Pasquali, 1750.

⁴⁰ *Ivi*, p. 3.

⁴¹ *Ivi*, pp. 41-42.

proprio la «verbosità e logodiarrea» dei «campioni legali che fan duello tra loro». Non era troppo desiderabile che si resuscitasse «l'eloquenza ed arte oratoria de' vecchi secoli per rimetterla nel Foro» (ha in mente soprattutto Venezia, mentre nota che nella «Ruota romana» «meglio si soddisfa al bisogno colle ragioni in carta»):

A noi basta il metodo nostro volgare di trattar le cause ne' contraddittorj e nelle udienze, che non sarà già esente per questo dall'imbrogliar le cose, ma almeno non v'avrà parte un ingrediente di più atto a pervertire i giudici. Colle ragioni, e non già colla pompa e col furbesco ruffianesimo dell'eloquenza artificiosa, si dee cercare quel che è giusto e vero. Aggiungasi l'altro uso del nostro Foro, che più utile e spedito ancora dee confessarsi, per poter discernere il debole e il sodo delle vicendevoli pretensioni degli avvocati. Cioè quel delle allegazioni, o sia de' consulti, o stampati, o scritti a penna: di cui non so dire se si servissero gli antichi⁴².

Alla fine del secolo e all'altro capo d'Italia, l'opinione di un giurista di prima grandezza quale fu Gaetano Filangieri non era molto diversa: non apprezzava neppure lui i lenocini oratori di tradizione classica, sempre popolari nel Regno di Napoli. Se anche la commozione porta alla persuasione, rare volte, argomentava l'illuminista napoletano, conduce al trionfo della giustizia:

⁴² L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, Pasquali, 1742, pp. 158-159 (un'anastatica della *princeps*, con introduzione di E. Tavilla, è presso Forni, Bologna, 2001). A moderare un po' il suo giudizio Muratori aggiungeva però un paio di pagine dopo: «[...] giova non poco al conseguimento della palma nelle liti il saper ben ordinare, e proporre con chiarezza e con forza le ritrovate ragioni, di maniera che i giudici senza fatica se le sentano penetrar nell'intendimento, e le gustino. Però almeno tanto di eloquenza, che possa dare buon garbo al raziocinio legale. Né io condanno que' novizzi della giurisprudenza, che in privata adunanza sotto la disciplina di qualche sperto maestro si esercitassero, secondo l'uso degli antichi declamatori, in finti contraddittorj, sempre nondimeno coll'unico fine ed amore del vero e del giusto» (pp. 160-161). Su Muratori giurista: G. TARELLO, *Storia*, cit., pp. 215-221; F. CORDERO, *Criminalia*, cit., pp. 472-500; L.A. Muratori, *I difetti della giurisprudenza ieri e oggi. Giornata di studi (Vignola 2 dicembre 2000)*, a cura di G. Alpa, Milano, Giuffrè, 2002. Consenti con Muratori, seppur in altro contesto argomentativo, il napoletano Giuseppe Aurelio Di Gennaro: su di lui e su altre reazioni meridionali a Muratori vedi infra nel capitolo VI.

Esagerare l'atrocità del delitto, se si accusa, esagerare i motivi del delitto, se si difende; indagare le varie passioni de' giudici, per richiamarle sul soggetto, che si prende di mira; eccitare, secondo il bisogno lo richiede, l'ira, la compassione, il furore o la pietà; sostituire alla freddezza della ragione l'entusiasmo dell'immaginazione; parlare al cuore quando non può sedursi l'intelletto; commuovere il giudice, quando non è possibile persuaderlo; ecco ciò che comunemente si chiama arte oratoria del foro, arte pernicioso, arte distruttrice della giustizia, arte ch'espone l'innocenza, e favorisce l'impunità⁴³.

Poco oltre l'illuminista Filangieri rincarava per così dire la dose, arrivando addirittura ad accostare il retore al corruttore dei giudici: «Io non so perché si debba punire il difensore di un reo che cerca di corrompere un giudice col danaro, e gli si debba poi permettere di sedurlo co' tratti d'un'eloquenza patetica. I mezzi sono diversi, ma l'effetto è l'istesso»⁴⁴. Chiameremo tuttavia anche quest'ultima una madornale amplificazione oratoria.

Nonostante autorevoli pareri in contrario, l'eloquenza continuò dunque a risuonare, là dove le procedure lo consentivano, nelle aule di tribunale: spargendo semi cattivi e buoni, intralciando o facilitando l'opera dei giudici. Tornare a leggere – o magari leggere per la prima volta – i testi della tradizione forense risalenti al momento storico in cui l'oratoria avvocatessa si avvia a diventare popolare può forse avere un valore euristico: anche quando siamo in presenza di avvocati mediocri, impegnati a difendere cause meschine (nella scelta dei testi non potevamo essere schizzinosi), ci vengono innanzi casi per i quali, se è lecito citare un vecchio libro di filosofia, «non sembra ragionevole scartare con disprezzo tutte le tecniche di ragionamento proprie alla deliberazione, alla discussione, in una parola, all'argomentazione»⁴⁵. Negli studi linguistico-

⁴³ Cfr. G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, vol. III (III, I, XX), ed. di Milano, Società Tipografica de' Classici, 1822, pp. 275-276. Era d'uso rifarsi alla critica della sillogistica, «ab Arabia orta lues», come la definisce per esempio GRAVINA: J.V. GRAVINA, *Orationes*, Neapoli, De Bonis, 1712 pp. 147-169: «De recta in jure disputandi ratione» (pronunciata all'Archiginnasio di Roma di fronte a papa Clemente XI il 16 novembre del 1711).

⁴⁴ G. FILANGIERI, *La scienza*, cit., pp. 277-278.

⁴⁵ C. PERELMAN-L. OLBRECHTS-TYTECA, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique* [1958], tr. it., Torino, Einaudi, 1966, p. 536 (l'edizione italiana

letterari le regole della retorica hanno da decenni invaso il campo della critica, finendo talvolta col mettere tra parentesi il giudizio di valore sulla natura e sulle finalità dei testi presi in esame. Accostandoci a una materia giuridica di natura non tecnica, il rischio può essere opposto: sovraccaricare di valori culturali e letterari prodotti nati per fini pratici, oltretutto privi di un contesto ‘nobile’, paragonabile alla *pólis* di Demostene o alla *res publica* di Cicerone. Eppure anche nell'Italia dell'Antico Regime e dell'epoca napoleonica, poi nell'età della Restaurazione, le arringhe, soprattutto penali, sottintendono, se non profondità intellettuale, almeno mutamenti sociali grandi: come emerge per esempio in una famosa prova oratoria dell'avvocato Ignazio Magnani, la difficile difesa del nobile bolognese e commediografo di scuola goldoniana Francesco Albergati Capacelli (imprigionato, processato, assolto: un caso di sospetto uxoricidio); oppure nella variegata carriera del lombardo Giuseppe Marocco, un giacobino che accettò senza entusiasmo il principato napoleonico e fu infine costretto a piegarsi all'Austria ritornata, cioè ai nuovi codici che di fatto ‘spegnevano’ la professione; o ancora, ormai ai limiti cronologici che ci siamo imposti, nelle popolari arringhe del moderato Giovanni Carmignani, ideale allievo di Beccaria, seguace e critico di Alfieri, e nelle orazioni giovanili del democratico Francesco Domenico Guerrazzi, uomo che avrebbe conquistato fama duratura nell'agone politico e letterario: due esempi che diversamente incarnano la continuità della tradizione toscana sin dentro il Risorgimento.

L'interesse del pubblico per le cause celebri non toccò mai nell'Italia di Antico Regime i culmini conosciuti in Francia, dove si pubblicarono tanti *plaidoyers*⁴⁶; bisogna aspettare l'Ottocento

recava un'importante Prefazione di Norberto Bobbio). Che la tecnica dell'interpretazione possa avvalersi anche degli strumenti esclusivi della logica formale, senza soccorsi argomentativi, è stato teorizzato in più forme, per esempio di recente, con efficacia, da P. CHIASSONI, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna, Il Mulino, 2007: si tratta, a ben vedere, di una moderna riproposizione della *characteristica universalis* di leibniziana memoria, cioè dell'idea che da pochi assiomi si possa dedurre logicamente un numero virtualmente infinito di predicati. Vedi anche P. CHIASSONI, *Analisi linguistica e teoria dell'interpretazione giuridica. Ancora sulla sempiterna disputa tra scettici e misti(ci)*, nel vol. coll. *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, a cura di J. Visconti, Milano, Led, 2010, pp. 75-96.

⁴⁶ Ci si può riferire alle *Causes célèbres et intéressantes* raccolte in venti tomi